

## **Tribunale di Pescara, ordinanza del 6 maggio 2021, Pres. Marganella, Rel. Colantonio - La fideiussione a prima richiesta non elide il carattere di accessorietà della fideiussione e non comporta la deroga dell'art. 1957 c.c.**

[Tribunale di Pescara, ordinanza del 6 maggio 2021, Pres. Marganella, Rel. Colantonio](#)

La fideiussione a prima richiesta non elide il carattere di accessorietà della fideiussione e non comporta la deroga dell'art. 1957 c.c..

### **Massime Avv. Dario Nardone\***

La fideiussione con clausola a prima richiesta non priva del carattere dell'accessorietà la garanzia prestata; semplicemente antepone l'effettivo pagamento del garante alla proposizione delle eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia o in genere, alle vicende del rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di esperire l'*exceptio doli*.

Tale clausola, in difetto di una espressa diversa previsione, non appare finalizzata ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c., con esonero del creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (ad esempio, non contenendo alcuna previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia).

Né la deroga alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella fideiussione, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c..

La possibilità di escludere il *beneficium excussionis* non interferisce invero con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione (vedi Cass. Civ. Sez. III 26 maggio 2020 n.9862)."

L'istanza di cui all'art. 1957 c.c. deve essere necessariamente giudiziale, sicché va dichiarata l'estinzione della fideiussione se il creditore non esperisce verso il debitore principale alcuna azione nel prescritto termine semestrale dalla risoluzione del rapporto.

**\*Tutti i contenuti del sito internet [www.studiolegalenardone.it](http://www.studiolegalenardone.it) sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa**

**indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell'autore Avv. Dario Nardone**